

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3118

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CARDINALE, PETRARA, LOPS, CASCIA e MARGHERITI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1991

Modifiche alle leggi 29 maggio 1967, n. 379, e 14 agosto 1971, n. 817, in materia di indivisibilità dei fondi riscattati.
Abrogazione della legge 3 giugno 1940, n. 1078

ONOREVOLI SENATORI. – Il vincolo di indivisibilità sui terreni di riforma fondiaria ha generato nel tempo un contenzioso molto diffuso soprattutto in alcune regioni, anche per la gestione non sempre corretta che ne è stata fatta dagli enti di riforma agraria prima e dagli enti di sviluppo agricolo poi.

Bisogna infatti distinguere tra «riscatto» e «affrancazione».

Nel 1967, con la legge n. 379 recante «modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria», il legislatore ha operato una scelta verso l'attribuzione immediata della proprietà nei terreni assegnati ai sensi delle cosiddette leggi «Sila» (12 maggio 1950, n. 230) e «stralcio» (21 ottobre 1950, n. 841).

Viene abrogato il divieto di «riscatto» anticipato contenuto nell'articolo 18 della citata legge n. 230 del 1950 e data cioè la possibilità all'assegnatario di pagare, a sei anni dalla immissione in possesso del fondo, tutte le rate residue del prezzo.

Pagato l'intero prezzo di vendita cade il riservato dominio dell'Ente e l'assegnatario diventa proprietario del terreno; egli acquista però la proprietà di un bene vincolato per trenta anni.

I vincoli sono disposti dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 379 del 1967 e decorrono dalla data della prima assegnazione.

La legge 30 aprile 1976, n. 386, detta invece norme di principio concernenti gli enti di sviluppo reistituiti come «enti regio-

nali di diritto pubblico», e introduce con l'articolo 10 modifiche alla normativa dell'assegnazione, stabilendo che l'assegnatario acquista la proprietà dell'azienda con il pagamento della quindicesima annualità del prezzo e che le quindici rate residue costituiscono oneri reali sul fondo; in sostanza il tempo della rateazione è ridotto da trenta a quindici anni.

Compito dell'Ente è quello di attestare l'avvenuto pagamento. Ai terreni così «affrancati» dal riservato dominio dell'Ente sono estesi i vincoli e i divieti previsti, per i terreni «riscattati», dai citati articoli 4 e 5 della legge n. 379 del 1976.

Attualmente la maggioranza delle terre è di proprietà dei coltivatori a seguito di riscatto o di affrancazione.

La particolare formulazione dell'articolo 10 ed il difficile raccordo con la normativa del regime vincolistico della legge n. 379 del 1967, assieme ad una sovrapposizione non coordinata delle varie leggi che nel tempo si sono susseguite nel tempo ha portato però ad una situazione non lineare nella quale sono sorti delicati problemi circa la durata dei vincoli.

Ad una perfetta equiparazione delle situazioni proprietarie nel trentennio del periodo vincolistico non corrisponde una eguale equiparazione alla scadenza del periodo stesso e si hanno due categorie di poteri:

a) quelli soggetti ad indivisibilità perpetua (terreni «riscattati»);

b) quelli soggetti ad indivisibilità temporanea (terreni «affrancati»).

Il primo comma dell'articolo 4 della legge n. 379 del 1967 tace sulla durata del vincolo

d'indivisibilità imposto ai sensi della legge n. 1078 del 1940 mentre esplicitamente, nei commi seguenti, stabilisce per gli altri vincoli la scadenza al trentesimo anno.

Da questo silenzio si è intesa la volontà di mantenere in perpetuo il divieto di frazionare il fondo.

L'articolo 10 della legge n. 386 del 1967 richiama per i terreni affrancati i vincoli dei terreni riscattati ma ne dispone la scadenza al quindicesimo anno.

Con il completamento complessivo del periodo trentennale i terreni affrancati sarebbero quindi divisibili.

Accanto a ciò per la regione Basilicata si pone il problema dei terreni venduti ai sensi del terzo comma dell'articolo 10 della legge n. 386 del 1976 per i quali esplicitamente si afferma che l'indivisibilità ha una durata trentennale.

Il problema del vincolo di indivisibilità scaturisce in buona sostanza, dal richiamo che la legge n. 379 del 1967 fa alla legge n. 1078 del 1940 che detta «Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori».

Le norme sono indirizzate alle unità poderali costituite in comprensori di bonifica di prima categoria da enti di colonizzazione, i comprensori di riforma ai sensi dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1952, n. 32, sono definiti comprensori di bonifica di 1^a categoria.

La legge non è stata mai abrogata e recentemente, con la sentenza n. 103 del 1985, la Corte Costituzionale ne ha ribadito la costituzionalità.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Per i terreni assegnati ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, i vincoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1963, n. 379, scadono al compimento del trentesimo anno dalla data di prima assegnazione ivi compreso il periodo di prova.

2. I commi terzo e quarto dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono sostituiti dai seguenti:

«Il vincolo di cui ai commi primo e secondo può essere revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento della Regione competente per territorio a partire dall'avvenuto riscatto e non prima del decimo anno dall'assegnazione qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche e suscettività per realizzare imprese coltivatrici efficienti sotto il profilo tecnico ed economico nonchè nel caso in cui le operazioni di permuta aventi per oggetto fondi rustici favoriscano l'accorpamento e la ricomposizione fondiaria e nel caso di cessione a titolo oneroso del fondo o di parte di esso al proprietario coltivatore diretto confinante che l'accorpi alla sua proprietà rendendola più idonea alla realizzazione di una impresa coltivatrice efficiente sotto il profilo tecnico ed economico.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di cessione volontaria di parte del fondo effettuata ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Contro il provvedimento di rigetto della domanda dell'interessato per la revoca del vincolo nei casi sopraindicati è emesso ricorso al presidente della giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla comunicazione».

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai terreni assegnati ai sensi del terzo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

4. La legge 3 giugno 1940, n. 1078 è abrogata.